



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI FIRENZE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUCELLI	VASCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GNONI	SANTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MANNINI	NICOLETTA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 29/2016  
depositato il 11/01/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 250TZKM000715 IRPEF-ADD.REG. 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 250TZKM000715 IRPEF-ADD.COM. 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 250TZKM000715 IRPEF-RED.FOND. 2010  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

BUGLI DAMIANO  
VIA CAPO DI MONDO 56/4 50100 FIRENZE FI

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 29/2016

UDIENZA DEL

07/03/2017 ore 09:00

N°

387

PRONUNCIATA IL:

07.03.17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28.03.17

Il Segretario

*Porcino Mignoli*

Pertanto la sig.ra \_\_\_\_\_ provvedeva ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2010 la rendita catastale degli immobili citati e non il canone di locazione stabilito nel contratto in quanto mai percepito.

Sulla scorta di tali argomentazioni l'attuale ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 250TZKM000715 chiedendone l'annullamento.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.

In particolare l'Ufficio evidenziava il principio secondo cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione (art. 26 TUIR)

### **Motivi della decisione.**

Osserva questa Commissione come il ricorso debba essere accolto.

Ciò per le le seguenti ragioni.

La pretesa dell'Amministrazione Finanziaria sottopone l'attuale ricorrente ad un prelievo forzoso e illegittimo su redditi e ricchezze che essa non ha percepito.

Ciò in violazione del principio della "capacità contributiva" sancito dall'art. 53 comma 1 della Costituzione posto che la sig.ra \_\_\_\_\_ nel produrre in giudizio la documentazione relativa all'ammissione al passivo del fallimento della società conduttrice ha fornito prova rigorosa del vizio in cui è incorsa l'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato.

Pertanto il Collegio ritiene di non aderire all'impostazione proposta dal Fisco, e di collocarsi invece nel filone giurisprudenziale divenuto ormai prevalente con le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 17394/2002 e 15063/2002.

Tale filone giurisprudenziale assume a solido fondamento l'art.53 della Costituzione secondo cui il carico fiscale deve essere raggugliato alla effettiva ricchezza a disposizione del contribuente.

L'indicazione costituzionale è poi stata recepita e rafforzata dallo "statuto dei diritti del contribuente" approvato con la legge 212/00 laddove ha sancito il principio di buona fede che, ad avviso del Collegio, impone all'amministrazione di far riferimento a dati di ricchezza reali.

Dunque nel caso in cui non si debba far ricorso alla rendita catastale (come vorrebbe l'amministrazione finanziaria) i dati contrattuali forniscono solo una indicazione presuntiva (poiché di consueto i proprietari percepiscono il canone indicato nel contratto).

Nel procedimento nr. 29/2016 promosso da

– con dott. Damiano Bugli

## CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR. PROV.LE FIRENZE –

### Svolgimento del processo

La presente controversia trae origine da un controllo fiscale svolto dal Centro Operativo di Pescara nei confronti dell'attuale ricorrente per il periodo d'imposta 2010 e dal quale risultava una omessa dichiarazione dei redditi da fabbricati.

Veniva quindi notificato alla sig.ra \_\_\_\_\_ l'avviso di accertamento n. 250TZKM000715 oggetto del presente giudizio.

Contro tale accertamento la sig.ra \_\_\_\_\_ presentava istanza di reclamo in data 23.09.2015.

L'Agenzia delle Entrate annullava parzialmente l'avviso di accertamento formulando altresì una proposta di mediazione che non veniva accettata dalla controparte.

Conseguentemente la sig.ra \_\_\_\_\_ poneva il ricorso in epigrafe.

Appare necessario precisare al meglio i fatti.

L' emissione dell'avviso di accertamento *de quo* trae origine dalla mancata indicazione da parte della sig.ra \_\_\_\_\_ nel modello Unico 2011 di una parte del reddito di fabbricati (dei quali la sig.ra \_\_\_\_\_ stessa possedeva la quota del 50%) dati in locazione alla società \_\_\_\_\_

Osserva la ricorrente nel proprio ricorso di aver stipulato in data 01.06.2009 un contratto di locazione ad uso ufficio per gli immobili suddetti con la società \_\_\_\_\_ regolarmente registrato. Tale contratto di locazione prevedeva il pagamento di un canone mensile pari ad 3.695,00 per l'anno di imposta 2010.

Adduce inoltre la ricorrente che nell'anno 2010 tale canone non veniva pagato dalla società conduttrice e che la stessa veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data 13.03.2014.

La ricorrente produce in giudizio documentazione comprovante la sua domanda di insinuazione al passivo fallimentare della società, dalla quale risulta altresì di essere stata ammessa al passivo tra i crediti chirografari per l'intero importo richiesto per i canoni di locazione, per gli interessi di mora e per le spese sostenute per il pagamento dell'imposta di registro.


Ma deve essere consentita la prova contraria, così come nel caso di specie avvenuto attraverso elementi indiziari, quale l'ammissione allo stato passivo del conduttore, che codesta commissione ritiene congrui.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Firenze, li 07 marzo 2017.

*Al relatore*  
*Firenze*



*[Handwritten signature]*

[www.commercialistatolematico.com](http://www.commercialistatolematico.com)